



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a seguito di discussione a norma dell'art. 281-*sexies* c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1712/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. FARINA ISOTTA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLA LIRICA 15 48124 RAVENNA presso il difensore avv. FARINA ISOTTA

ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. GARBOLINO RIVA MAURO, elettivamente domiciliata in VIA CORSO PRINCIPE ODDONE 20 10122 TORINO presso il difensore avv. GARBOLINO RIVA MAURO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e i documenti prodotti;

rilevato che:

- lo statuto sociale di Controparte_2 (doc. 2 del fascicolo di parte opponente) contiene, all'art. 41, una clausola compromissoria del seguente tenore:

“Con esclusione delle controversie sottratte per legge alle clausole compromissorie, e ad eccezione di quelle derivanti dal mancato pagamento dei Soci di somme liquide ed esigibili a favore della Società da qualunque titolo derivanti per le quali la Società potrà agire in sede monitoria a norma degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, tutte quelle aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, accreditata nel Registro presso il Ministero della Giustizia.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista dal presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, da numero tre arbitri nominati dalla Corte della Camera Arbitrale secondo il regolamento approvato dalla stessa.

Il ricorso all'arbitrato deve essere comunicato con lettera raccomandata all'altra parte entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia. Il Lodo Arbitrale dovrà essere emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla costituzione del Collegio arbitrale, salvo proroga.

Sede dell'arbitrato sarà Ravenna”;

- nonostante la clausola sopra riportata, CP_1 ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 542/2024 del 17/06/2024, con il quale è stato intimato ad Pt_1 (società cooperativa avente quale oggetto principale la ricerca e l'assunzione di lavori da

assegnare per l'esecuzione alle singole imprese associate) il pagamento della somma di € 1.288.833,26, oltre a interessi e spese, a fronte di lavori assegnati dalla stessa **Pt_1** alla propria consorziata **CP_1** ed eseguiti da quest'ultima;

- avverso tale provvedimento monitorio **Pt_1** ha proposto rituale opposizione, eccependo in via pregiudiziale/preliminare, in forza della predetta clausola, il difetto di giurisdizione e/o di competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della pretesa creditoria azionata da **CP_1**

- è incontestabile che la presente causa rientri nell'ambito di operatività dell'invocata clausola compromissoria, trattandosi di controversia tra un socio e la società, avente ad oggetto un credito derivante da un rapporto sociale, qual è indubbiamente il rapporto che nasce dalla delibera con la quale la cooperativa assegna lavori da lei acquisiti alla singola impresa associata: il vincolo in base al quale l'impresa consorziata esegue i lavori che le vengono assegnati, infatti, non deriva da un autonomo contratto di appalto o di subappalto stipulato con il **CP_3**, ma dallo stesso rapporto consortile in forza del quale i consorziati conferiscono alla struttura consortile l'incarico di stipulare contratti di appalto per loro conto ed in nome del **CP_3** e di indicare, di volta in volta, a quale tra loro assegnare e far eseguire i lavori;

- merita pertanto accoglimento l'eccezione di incompetenza del giudice adito con il ricorso monitorio a favore degli arbitri;

- deve infatti trovare applicazione il principio secondo cui *“l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza”* (Cass. S.U. 25/10/2013 n. 24153);

- nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del

giudice che ha emesso il decreto (o prendere atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale semplice), sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. 21/05/2007 n. 11748; Cass. 11/07/2006 n. 15720; Cass. 20/03/2006 n. 6106);

- la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza, anche dopo la modifica dell'art. 279, comma 1, c.p.c. introdotta dalla L. 18/06/2009 n. 69 (v. Cass. 21/08/2012 n. 14594; Trib. Torino 02/07/2013; Trib. Torino 01/07/2010);

- allorquando il giudice declina la propria competenza, chiudendo il processo davanti a sé, è sempre tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 50 e 819-ter c.p.c., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ne dispone la revoca, assegnando termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti agli arbitri;

2) condanna CP_1 a rifondere ad Controparte_2 le spese di lite, che liquida in € 870,00 per anticipazioni ed € 13.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il giorno 17/06/2026.

Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)